SENTENZA DELLA CORTE
26 aprile 1988 *

Nella causa 74/86,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal proprio consigliere giuridico sig. Peter Karpenstein, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dalla sig. ra Jutta Peters, Ministerialrätin presso il Ministero federale della gioventù, della famiglia, delle donne e della pubblica sanità, in qualità d'agente, e dagli avv. ti Dietmar Knopp e Frank Montag, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata della Repubblica federale di Germania,

convenuta,

causa avente ad oggetto la declaratoria che, fissando per legge e conservando in vigore un limite massimo d'arricchimento del 4,5% in volume in determinate regioni viticole tedesche, la Repubblica federale di Germania ha trasgredito le norme sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'art. 32 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1), nonché gli artt. 5 e 189 del trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, O. Due, J. C. Moitinho de Almeida e G. C. Rodríguez Iglesias, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, Y. Galmot, C. Kakouris e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: D. Louterman, amministratore

* Lingua processuale: il tedesco.

vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 27 gennaio 1988,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza nella stessa data,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 12 maggio 1986, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che, inserendo nella propria normativa e conservando in vigore una disposizione a norma della quale, in determinate regioni viticole tedesche, il limite massimo d'arricchimento è del 4,5% in volume per determinate varietà e per talune superfici viticole, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dalle norme sull'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare dall'art. 32 del regolamento del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1), nonché degli artt. 5 e 189 del trattato CEE.

2 Secondo l'art. 32, n. 1, del regolamento n. 337/79, l'aumento della gradazione alcolica in volume naturale del vino non può superare il limite del 3,5% nella zona viticola A, il limite del 2,5% nella zona viticola B e il limite del 2% nelle zone viticole C. Il n. 2 dell'art. 32 dispone che, negli anni nei quali le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli, l'aumento della gradazione alcolica in volume contemplata dal n. 1 può essere portata al limite del 4,5% nella zona viticola A e al limite del 3,5% nella zona viticola B. A norma del n. 4 dello stesso articolo, le decisioni che autorizzano gli aumenti contemplati al n. 2 sono adottate dalla Commissione, secondo il procedimento detto del comitato di gestione.

3 La legge vitivinicola tedesca (Weingesetz) è stata emendata dalla legge 27 agosto 1982 (BGBl. I 1982, pag. 1177). Questa legge di emendamento ha aggiunto al secondo comma dell'art. 6 della legge vitivinicola la seguente frase:

« Per le regioni viticole Mosel-Saar-Ruwer, Mittelrhein e Ahr si applica il limite massimo di arricchimento del 4,5% in volume per determinate varietà e per determinate superfici viticole ».

4 Il testo unico della legge vitivinicola tedesca, emendata, è stato pubblicato nel *Bundesgesetzblatt* contemporaneamente alla legge di modifica (BGBl. I 1982, pag. 1196). In detto testo, il secondo comma dell'art. 6 è stato corredato da una nota a pié di pagina del seguente tenore:

« A norma dell'art. 32, n. 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, il limite massimo d'arricchimento è del 3,5% in volume in tutte le regioni viticole della zona viticola A. Esso può essere portato al 4,5% in volume mediante decisione della Commissione delle Comunità europee, negli anni durante i quali le condizioni climatiche sono eccezionalmente sfavorevoli ».

5 Fin dall'8 luglio 1982, la Commissione inviava al governo della Repubblica federale di Germania un telex chiedendole di impedire l'entrata in vigore della legge di modifica, data l'incompatibilità di questa con l'art. 32, n. 1, del regolamento n. 337/79. Il 30 luglio 1982 il governo tedesco rispondeva di condividere il parere della Commissione, il cui telex era stato trasmesso alle autorità dei Länder incaricate dell'esecuzione della normativa vitivinicola nonché agli ambienti economici interessati, e che si impegnava a porre termine all'incompatibilità tra l'art. 6 della legge vitivinivola e il regolamento comunitario il più presto possibile. La legge di modifica entrava tuttavia in vigore il 1° settembre 1982.

6 Poiché negli anni 1983 e 1984, il governo della Repubblica federale di Germania non ha dato inizio a procedimenti intesi ad abrogare la frase litigiosa dell'art. 6, secondo comma della legge vitivinicola, la Commissione, con lettera 9 ottobre 1984, instaurava il procedimento di cui all'art. 169 del trattato CEE. L'11 dicembre 1984, il governo tedesco comunicava alla Commissione che la modifica della legge

vitivinicola era stata ritardata, e che tuttavia un progetto di legge doveva essere pronto per l'inizio del 1985. Dopo aver accertato che all'inizio del 1985 la procedura per la modifica della legge non era ancora iniziata, il 1° luglio 1985 la Commissione emetteva un parere motivato. Non avendo il governo tedesco reagito a questo parere, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

7 Per una più ampia esposizione degli antefatti della lite, dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte.

8 A sostegno del ricorso, la Commissione assume che la frase litigiosa aggiunta all'art. 6 della legge vitivinicola ha creato una situazione giuridica ambigua, in quanto inserisce nella disciplina tedesca una norma incompatibile col regolamento comunitario. Né una prassi amministrativa conforme alle norme comunitarie, né la nota a pié di pagina nella pubblicazione della nuova versione della legge vitivinicola sarebbero atte ad ovviare a questa incompatibilità. Infatti, detta situazione lascerebbe sussistere incertezze per gli amministrati circa le norme in vigore.

9 Il governo tedesco ammette l'incompatibilità della disposizione litigiosa con il diritto comunitario. Esso deduce tuttavia che nella Repubblica federale di Germania le disposizioni comunitarie in fatto di aumento della gradazione alcolica in volume sono rigorosamente applicate in pratica, il che escluderebbe qualsiasi incertezza giuridica.

10 Come la Corte ha più volte ricordato, in particolare nella sentenza 15 ottobre 1986 (Commissione/Repubblica italiana, 168/85, Racc. pag. 2945), l'inserire o il conservare immutata, nella normativa di uno Stato membro, una disposizione incompatibile col diritto comunitario, sia pure direttamente efficace nell'ordinamento giuridico degli Stati membri, determina una situazione di fatto ambigua lasciando gli amministrati in uno stato d'incertezza circa le possibilità di cui dispongono di valersi del diritto comunitario; questo stato di cose costituisce quindi, da parte dello Stato membro interessato, un inadempimento degli obblighi impostigli dal trattato.

11 Ne consegue che la Repubblica federale di Germania aveva non solo l'obbligo di non inserire nelle proprie leggi norme in contrasto con le disposizioni comunitarie, ma anche quello di abolire dette norme immediatamente dopo la loro adozione.

12 È quindi d'uopo dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 5 e 189 del trattato CEE, nonché dall'art. 32 del regolamento del Consiglio n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in quanto ha inserito e mantenuto in vigore nella propria normativa una disposizione secondo la quale, per le regioni viticole Mosel-Saar-Ruwer, Mittelrhein e Ahr, il limite massimo d'arricchimento è del 4,5% in volume per determinate varietà e per determinate superfici viticole.

Sulle spese

13 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente e quindi va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) **La Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 5 e 189 del trattato CEE, nonché dell'art. 32 del regolamento del Consiglio n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in quanto ha inserito e mantenuto in vigore nella propria normativa una disposizione se-**

condo la quale, per le regioni viticole Mosel-Saar-Ruwer, Mittelrhein e Ahr, il limite massimo d'arricchimento è del 4,5% in volume per determinate varietà e per determinate superfici viticole.

2) Le spese sono poste a carico della Repubblica federale di Germania.

Mackenzie Stuart Due Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias

Koopmans Everling Galmot Kakouris O'Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 aprile 1988.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart